

RIFORMA BRUNETTA, APPLICAZIONE IMMEDIATA

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 21 gennaio 2011 lo schema di un nuovo provvedimento destinato a correggere il decreto legislativo 150/2009.

Lo schema chiarisce il punto dell'immediata applicazione o meno del decreto legislativo 150/2009, tale punto è già stato oggetto di numerosi contenziosi attivati dalle organizzazioni sindacali miranti a subordinare l'efficacia della riforma alla stipula dei prossimi contratti collettivi del pubblico impiego.

Moltissimi giudici si erano già espressi sulla materia; in modo diametralmente opposta rispetto alle correzioni apportate dal nuovo decreto legislativo, avevano ritenuto che le relazioni sindacali non fossero state modificate dal decreto legislativo 150/2009 poiché l'efficacia della riforma era subordinata alla stipula dei prossimi contratti nazionali del pubblico impiego.

Oggi il decreto correttivo, di seguito allegato, statuisce che le norme disciplinanti i poteri unilaterali dei dirigenti in qualità di datori di lavoro in tema di organizzazione e gestione del rapporto di lavoro sono immediatamente applicative e modificano le relazioni sindacali degradandole a mera comunicazione; allo stesso modo l'intera disciplina dell'articolo 40 del dlgs 165/2001, ivi compresa la nullità delle clausole dei contratti decentrati stipulate in violazione dei vincoli e limiti disposti dalla legge, dalle regole di contabilità e dalla contrattazione collettiva, nonché la possibilità di adottare atti unilaterali provvisoriamente sostitutivi dei mancati consensi alla stipulazione di contratti decentrati.

Relazione illustrativa

Il presente decreto correttivo interviene sulla normativa relativa alle procedure di partecipazione sindacale e sulle competenze della contrattazione collettiva integrativa, oggetto delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 150 del 2009. L'applicazione di tali disposizioni ha determinato una serie di disordini organizzativi nelle amministrazioni pubbliche, dovuti a divergenze interpretative sui criteri di diritto intertemporale, che hanno alimentato un diffuso contenzioso e conflitti fra parti sociali e pubbliche amministrazioni. Si ritiene, quindi, necessario interpretare autenticamente le suddette disposizioni, contenute principalmente nell'articolo 65 del predetto decreto legislativo, chiarendo il significato che ad esse intendeva fornire il legislatore.

Il primo comma, alla lettera a), corregge un mero refuso del decreto legislativo 150 del 2009; alla lettera b) in applicazione del principio del "tempus regit actum", stabilisce che per una serie di disposizioni in materia di relazioni collettive, poiché la legge non dispone diversi termini, l'applicazione è immediata, con integrazione dei contratti collettivi vigenti ai sensi e per gli effetti degli artt. 1339 e 1419, secondo comma, codice civile, trattandosi di norme di azione, che attribuiscono poteri alla pubblica amministrazione o che impongono ai medesimi contratti collettivi un contenuto obbligatorio.

Con il secondo comma, superando un equivoco incorso in sede di prima applicazione del d. lgs. n. 150 del 2009, si chiarisce che l'ultrattività normativa disposta dal primo e quarto comma dell'art. 65, opera solo nei confronti dei contratti integrativi "vigenti" (vale a dire di quelli già sottoscritti al momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 2009) e non nei confronti di quelli successivamente stipulati, per i quali non può che applicarsi il complesso normativo contenuto nel medesimo d.lgs. n. 150 del 2009.

Il terzo comma chiarisce autenticamente il significato del comma 5 dell'art.65, del d. lgs. n. 150 del 2009. La ratio legis della disposizione in oggetto era collegata all'esigenza di evitare disordini organizzativi e procedurali, per cui si era inteso mantenere transitoriamente in vigore, esclusivamente per i contratti collettivi ancora da stipulare, ma afferenti ad un periodo contrattuale ormai esaurito (2006-2009), il procedimento negoziale

regolato nel previgente testo del d.lgs. n. 165 del 2001 (ad esempio con riferimento alla permanenza dei preesistenti comitati di settore, ai tempi di approvazione del contratto collettivo o alle procedure di formazione degli atti di indirizzo).

Il presente decreto legislativo non determina alcun onere, neppure potenziale, a carico del bilancio dello Stato contenendo esclusivamente disposizioni correttive di errori materiali e norme interpretative di disposizioni a carattere ordinamentale concernenti l'adeguamento e l'efficacia dei contratti collettivi vigenti. Non viene, pertanto, redatta la relazione tecnica.

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 OTTOBRE 2009, N. 150 AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 3, DELLA LEGGE 4 MARZO 2009, N. 15.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

VISTI gli articoli 76, 87, 92, 95 e 117 della Costituzione;

VISTA la legge 4 marzo 2009, n. 15, recante delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti; e, in particolare, l'articolo 2, comma 3, secondo il quale il Governo, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della delega contenuta al comma 1 del medesimo articolo 2, può adottare eventuali disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi principi e criteri;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni;

VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del;

ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del.....;

SULLA PROPOSTA del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

ART. 1

(Modifiche e interpretazione autentica dell'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)

1. All'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4 le parole: *“articolo 30, comma 4.”* sono sostituite dalle seguenti: *“articolo 31, comma 4.”*;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente: *“4-bis. - Hanno comunque immediata applicazione, ai*

sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile, le disposizioni di cui all'articolo 33, modificativo dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, all'articolo 34, modificativo dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo 54, comma 1, modificativo dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le disposizioni in materia di contrattazione integrativa.”

2. L'articolo 65, commi 1, 2 e 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si interpreta nel senso che l'adeguamento dei contratti collettivi è necessario solo per i contratti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo, mentre ai contratti sottoscritti successivamente si applicano immediatamente le disposizioni introdotte dal medesimo decreto.

3. L'articolo 65, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si interpreta nel senso che le disposizioni che si applicano dalla tornata contrattuale successiva a quella in corso al momento dell'entrata in vigore dello stesso decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono esclusivamente quelle relative al procedimento negoziale di approvazione dei contratti collettivi e, in particolare, quelle contenute negli articoli 56, 58, 59, comma 1, 66, comma 3 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.